

Serie Ordinaria n. 48 - Martedì 29 novembre 2016

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 21 novembre 2016 - n. 11961
Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di operatore forestale responsabile e istruttore forestale

IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI

Viste

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»
- Il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visti

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57» che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede, all'articolo 7, che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede all'art. 57:
 - l'istituzione di un Albo delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali;
 - che la Giunta Regionale stabilisca le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nonché i criteri, tempi e modalità per l'iscrizione nello stesso;

Vista la delibera di giunta regionale n. 8396 del 12 novembre 2008 «Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive» che stabilisce:

- di iscrivere nel nuovo Albo regionale le imprese boschive con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali che svolgono tali attività in via continuativa e prevalente e che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente all'impresa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con percorsi di formazione professionale;
- che la formazione di tali operatori è da ricondursi al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n.19/2007;

Preso atto del d.d.s. del 19 dicembre 2008, n. 15404 «Albo regionale delle imprese boschive: criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento»;

Considerato che si intende riqualificare professionalmente il comparto degli operatori che svolgono attività in ambito forestale al fine di garantire la regolare manutenzione del patrimonio boschivo, migliorare le conoscenze in materia forestale, migliorare le capacità tecnico-professionali nell'esecuzione di attività selvicolturali e soprattutto garantire l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri forestali;

Visti

- il d.d.u.o. 27 aprile 2009 n. 4096 «indicazioni regionali per percorsi formativi di operatore forestale responsabile e

istruttore forestale» che aveva regolamentato i percorsi al fine di garantire agli allievi competenze specialistiche nelle attività operative di lavoro in bosco e nella progettazione e realizzazione delle attività formative in ambito forestale;

- il d.d.s. n. 12668 del 31 dicembre 2012 «Approvazione del quadro riepilogativo di confronto per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte» che ha interessato diversi profili professionali definiti nelle varie Regioni in ambito forestale;

Atteso che con il richiamato d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 che approva il Quadro Regionale di Standard Professionali di Regione Lombardia, relativamente al settore forestale, sono inseriti:

- nell'allegato 2 all'interno del settore «Agricoltura, silvicoltura e pesca» i profili professionali di «Addetto all'esbosco via terra» e «Esperto nella conduzione impianti gru a cavo forestali»;
- nell'allegato 7 all'interno della sezione percorsi regolamentati l'«Operatore Forestale Responsabile» e l'«Istruttore Forestale»;

Considerati

- l'esperienza dei percorsi formativi di «operatore forestale responsabile» e «istruttore forestale» realizzati in questi anni e valutata attraverso il confronto con gli enti di formazione accreditati, ERSAF e la Direzione Generale Agricoltura;
- il confronto sui contenuti e sui programmi degli analoghi percorsi formativi realizzati nelle altre Regioni italiane e in particolare Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento che si è concluso con l'approvazione di atti di mutuo riconoscimento degli attestati rilasciati nei diversi territori;

Ritenuto pertanto necessario sulla base delle esperienze su indicate, aggiornare lo standard dell'operatore forestale e dell'istruttore forestale per renderlo più rispondente alle esigenze formative e professionali del settore;

Ritenuto conseguentemente, in accordo con la DG Agricoltura, di approvare i seguenti allegati tecnici:

Allegato A) «Standard Professionale - Operatore Forestale Responsabile»,

Allegato B) «Percorso Formativo - Operatore Forestale Responsabile»,

Allegato C) «Standard Professionale - Istruttore Forestale»,

Allegato D) «Percorso Formativo - Istruttore Forestale»,

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Regole e Controlli individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;

DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati tecnici

- Allegato A) «Standard Professionale - Operatore Forestale Responsabile»,
- Allegato B) «Percorso Formativo - Operatore Forestale Responsabile»,
- Allegato C) «Standard Professionale - Istruttore Forestale»,
- Allegato D) «Percorso Formativo - Istruttore Forestale»,

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che i percorsi formativi vengono realizzati dagli enti accreditati secondo le indicazioni e le procedure stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui siti della DG Istruzione Formazione e Lavoro e DG Agricoltura.

 Il dirigente
Paolo Andrea Boneschi

STANDARD PROFESSIONALE – OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE

DESCRIZIONE PROFILO

L'operatore forestale svolge attività di impianto, cura e manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali anche attraverso l'impiego di macchine e attrezzature complesse.

È in grado di utilizzare in sicurezza la motosega nelle fasi di abbattimento, sramatura e allestimento delle piante.

È in grado di organizzare il lavoro ed allestire il cantiere forestale in modo da garantire la sicurezza degli operatori e l'efficienza del processo produttivo.

Deve essere in grado di comprendere ed applicare i piani di sicurezza di cantiere e di svolgere funzioni di coordinamento della squadra di operai forestali.

L'operatore forestale è in grado di riconoscere le principali specie forestali, e conoscere la classificazione tecnologica del legname destinato alle segherie.

Le principali competenze dell'operatore forestale riguardano:

- interventi di rimboschimento
- interventi di utilizzazione forestale
- interventi di realizzazione e manutenzione di aree verdi
- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale

Attività fondamentali caratterizzanti l'attività di operatore forestale

- Impiego di macchine e attrezzature forestali ed in particolare della motosega
- Effettuazione di abbattimento, sramatura e depezzatura delle piante
- Effettuazione di interventi di potatura

ELEMENTI DI CONTESTO

RIFERIMENTI GIURIDICI

- legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme Forestali Regionali
- Deliberazione Giunta Regionale 12 novembre 2008 n. VIII/8396 - Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive

CONTESTI LAVORATIVI

Ambito/i di riferimento:

Svolge la sua attività in ambito agro-forestale autonomamente o in qualità di dipendente per imprese boschive, consorzi forestali, comunità montane, enti pubblici

Collocazione/i organizzativa/e:

Generalmente opera in squadra con altri operatori forestali interfacciandosi con il tecnico forestale

Modalità di esercizio del lavoro:

Modalità e tempi dell'attività sono definiti dalle diverse tipologie contrattuali previste e può essere svolto stabilmente o in forma stagionale o saltuaria.

REFERENZIAZIONI

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
 6210 - Lavoratori forestali ed assimilati
 Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
 6.4.4.1 - Lavoratori forestali specializzati
 Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
 0210 - Silvicultura e altre attività forestali
 0220 - Utilizzo di aree forestali

COMPETENZE:

Competenze	Abilità	Conoscenze
Effettuare in sicurezza le operazioni di depezzatura con la motosega	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - Utilizzare correttamente la motosega - Applicare tecniche di manutenzione ordinaria della motosega - Applicare procedure di organizzazione del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivi di protezione individuale - Parti costitutive della motosega e dispositivi di protezione - Norme di sicurezza nell'uso e manutenzione della motosega - Tecniche di depezzatura della legna da ardere e taglio di piccoli alberi
Effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e di sramatura con la motosega	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di abbattimento in condizioni normali con l'ausilio dei cunei di abbattimento - Applicare tecniche di allestimento, sramatura e depezzatura in condizioni normali - Applicare le procedure di sicurezza nell'ambito dei cantieri forestali - Applicare tecniche di stima delle distanze e delle altezze delle piante 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di botanica forestale e di selvicoltura - Elementi di tecnologia del legno - Tecniche di abbattimento in condizioni normali - Nozioni pratiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Effettuare correttamente operazioni di abbattimento ed allestimento in condizioni difficili con la motosega	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di abbattimento e allestimento di piante di grosse dimensioni anche in condizioni difficili - Utilizzare correttamente il "tirfor", la "fascia serra-tronchi" e il martinetto idraulico - Applicare tecniche di arrampicata in pianta con l'ausilio di ramponi forestali - Utilizzare correttamente lo zappino e il gira tronchi - Utilizzare correttamente il miniverricello - Applicare tecniche di atterramento di alberi impigliati 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di topografia - Nozioni di base sulle funi e sulla loro manutenzione - Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - Gestione delle emergenze
Allestire e coordinare un cantiere forestale	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di coordinamento di una squadra di operai e di organizzazione del lavoro - Applicare correttamente il piano dei tagli - Applicare correttamente modalità di gestione del cantiere per prevenire i rischi - Applicare tecniche di allestimento per ottimizzare la resa del legname abbattuto - Utilizzare tecniche di manutenzione ordinaria della viabilità forestale 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa forestale statale e regionale - Procedure di compravendita del legname - Valutazione dei rischi - Normativa di sicurezza inerente le macchine e attrezzature di lavoro - Norme di classificazione tecnologica del legname da segheria - Procedure per apprestamento e segnalazione del cantiere forestale - Conoscere i difetti del legname

PERCORSO FORMATIVO

OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

Copia della comunicazione di avvio del corso dovrà essere inoltrata alla DG Agricoltura all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi per la qualificazione del lavoro forestale sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso;
- possesso del diploma di scuola secondaria di I grado

Per gli stranieri, inoltre:

- conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell'operatore forestale;
- per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all'estero.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese UE, deve essere presentata la traduzione asseverata rilasciata da una autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio), da cui deve evincersi il livello di scolarizzazione raggiunto, mentre in caso quest'ultimo non si evinca, è necessaria la dichiarazione di valore.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Al fine di predisporre percorsi formativi flessibili, sostenibili e vicini ai progetti individuali delle persone che prestano – o intendono prestare – attività di operatore forestale, i corsi di formazione si articolano in:

- **Corsi Base per Operatore forestale**, della complessiva durata minima di 40 ore, di cui almeno 32 ore di esercitazioni pratiche.

L'articolazione didattica dovrà essere tale da garantire, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso esercitazioni pratiche in bosco, l'acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di riferimento.

Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da un istruttore forestale per non più di cinque allievi per garantire a ciascun allievo l'acquisizione della necessaria abilità pratica ed operare in sicurezza.

L'attività formativa, compresi gli esami, deve concludersi in un arco temporale di 60 giorni a partire dall'avvio del percorso.

- **Corsi di secondo livello per Operatore forestale responsabile**, finalizzati alla conduzione di un cantiere forestale e all'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese boschive, della durata minima di 40 ore di cui almeno 32 ore di esercitazioni pratiche.

I corsi si rivolgono prevalentemente a:

- a) Imprese boschive
- b) Operai forestali dei consorzi forestali, Comunità Montane ed Enti Pubblici

Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da un istruttore forestale per non più di cinque allievi per garantire a ciascun allievo l'acquisizione della necessaria abilità pratica ed operare in sicurezza.

L'attività formativa, compresi gli esami, deve concludersi in un arco temporale di 90 giorni a partire dall'avvio del percorso.

3.1 CORSI BASE per Operatore forestale:

Il corso è finalizzato a fornire le competenze essenziali riferite all'uso in sicurezza della motosega in condizioni di lavoro semplici. In particolare è indirizzato a persone senza particolare esperienza che per la prima volta si avvicinano al lavoro forestale.

Il corso è inoltre finalizzato a fornire le competenze che caratterizzano l'esercizio dell'attività lavorativa dell'operatore forestale sotto la guida di personale più esperto.

Durata e articolazione:

Minimo 40 ore complessive così articolate:

- minimo 8 ore di teoria
- minimo 32 ore di esercitazioni pratiche

Accertamenti finali

Gli accertamenti finali sono previsti relativamente alla verifica delle seguenti competenze:

- **Effettuare in sicurezza le operazioni di depezzatura con la motosega**
- **Effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e di sramatura con la motosega**

Deve essere effettuata una prova pratica che comprenda almeno:

- la manutenzione ordinaria della motosega
- un abbattimento in condizioni normali

La prova finale è predisposta e realizzata dall'equipe dei formatori e/o dall'istruttore forestale.

In sede di prova finale conclusiva deve essere assicurata la presenza del responsabile della certificazione delle competenze

Possono accedere alla prova finale gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 90% delle ore previste per il corso.

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenza di “Operatore Forestale” ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012.

3.2 CORSI DI SECONDO LIVELLO per Operatore forestale responsabile:

I corsi di Secondo Livello per operatore forestale, sono finalizzati a sviluppare processi di acquisizione di competenze rispetto a condizioni operative complesse di organizzazione del cantiere forestale. Sono mirati a formare personale esperto nelle operazioni di utilizzazione forestale in grado di operare con autonomia e nel rispetto dei principi di sicurezza sul lavoro.

I corsi di secondo livello hanno i seguenti obiettivi formativi:

- a) Fornire la conoscenza degli aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri forestali;
- b) Fornire le competenze per effettuare le utilizzazioni forestali anche in condizioni operative complesse;
- c) Fornire competenze organizzative nell’allestimento di un cantiere forestale e nella gestione della squadra di operai.

Requisiti di Accesso ai corsi di secondo livello:

Per accedere al percorso di secondo livello occorre oltre ai requisiti indicati al punto 2 aver acquisito le competenze previste dal corso base da almeno 12 mesi.

Durata e articolazione:

Minimo 40 ore complessive così articolate:

- minimo 8 ore di teoria
- minimo 32 ore di esercitazioni pratiche

Accertamenti finali: gli accertamenti finali sono previsti relativamente alla verifica delle seguenti competenze:

- Effettuare correttamente operazioni di abbattimento ed allestimento in condizioni difficili con la motosega
- Allestire e coordinare un cantiere forestale in autonomia

Prova pratica: abbattimento ed allestimento di almeno due piante con tagli speciali.

Prova teorica: colloquio orale o test scritto.

Possono accedere all’esame gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 90% delle ore previste per il corso.

La commissione d’esame è formata da un funzionario della DG Agricoltura o di ERSAF con compiti di Presidente e da un Istruttore Forestale del corso medesimo.

La commissione è validamente costituita con la presenza di entrambi i componenti.

L’Ente di formazione dovrà inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l’esame finale la richiesta del presidente di commissione alla DG Agricoltura all’indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenze di **“Operatore Forestale Responsabile”** ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012

4. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SUI CORSI BASE E SUI CORSI DI II LIVELLO

Coordinatore del corso: Professionista con diploma di laurea in scienze forestali o agronomiche ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale;

Docenti e tutor: Esperienza certificata almeno triennale nella pratica professionale o docenza nelle materie di specifica competenza.

Le esercitazioni pratiche devono essere condotte da un Istruttore Forestale.

L'istruttore forestale deve essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività pratiche in bosco e svolgere come attività prevalente lavori di utilizzazione forestale da almeno tre anni.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Fermo restando quanto previsto dal D.d.S. n. 12668 del 31 dicembre 2012 (Approvazione del “quadro riepilogativo di confronto” per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte) gli attestati rilasciati a seguito di percorsi riconosciuti in Regione Lombardia o in altre Regioni e Province Autonome hanno valore di credito formativo.

Ai soggetti che hanno frequentato il corso E 28 “*Corso base per il taglio del legname*” presso EFS (Economia Forestale Svizzera) vengono riconosciute le competenze di “Operatore forestale”;

Ai soggetti che hanno frequentato con successo il corso E 29 “*Corso avanzato per il taglio del legname*” presso EFS vengono riconosciute le competenze di “Operatore Forestale Responsabile”.

La valutazione dei crediti formativi spetta all'ente di formazione accreditato.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'Ente di formazione che dovrà debitamente compilare il modello 3 previsto dal d.d.u.o n.12453/2012.

Ai soggetti che hanno partecipato con profitto al “Corso pilota” organizzato da ERSAF nel novembre 2008, come previsto dalla d.g.r. 8396/2008, viene riconosciuta l'equipollenza del proprio titolo a quello di “Operatore forestale responsabile”.

Ai soggetti che hanno ottenuto l'attestato di Istruttori Forestali a seguito di corsi organizzati da Economia Forestale Svizzera (EFS), considerate le competenze acquisite, viene riconosciuta l'equipollenza del proprio titolo a quella di “Operatore forestale responsabile” e di “Istruttore forestale”.

6. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative formative rivolte ad operai forestali e coordinare i vari interventi volti alla qualificazione del lavoro in bosco, i soggetti attuatori potranno dare comunicazione delle iniziative di formazione presso le comunità Montane, i Consorzi Forestali e le strutture territoriali di ERSAF, che provvederanno, ciascuno per la propria sfera di intervento, all'informazione ai potenziali destinatari.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Ogni sei mesi la DG Istruzione Formazione e Lavoro invia alla DG Agricoltura l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di competenza di “Operatore Forestale” e “Operatore Forestale responsabile” tramite estrazione dal Sistema Informativo regionale.

STANDARD PROFESSIONALE – ISTRUTTORE FORESTALE

DESCRIZIONE PROFILO

L'istruttore forestale è un "operatore forestale responsabile" con competenze specialistiche nell'ambito delle utilizzazioni forestali che svolge tali attività prioritariamente e che inoltre svolge attività di formazione a favore degli operatori forestali

È in grado di insegnare l'utilizzo in sicurezza della motosega nelle fasi di abbattimento, sramatura e allestimento delle piante anche in condizioni difficili e di insegnare le diverse tecniche di esbosco del materiale sia via terra mediante l'impiego di veicoli forestali che per via aerea mediante gru a cavo.

È in grado di organizzare le attività formative e di allestire il cantiere forestale didattico in modo da garantire l'insegnamento teorico e pratico e la sicurezza degli operatori forestali.

Pertanto oltre alle competenze proprie della figura di operatore forestale responsabile, deve possedere:

- maggior grado di specializzazione nelle tecniche di abbattimento e di esbosco
- capacità di pianificare e realizzare interventi formativi in ambito forestale

ELEMENTI DI CONTESTO

RIFERIMENTI GIURIDICI

- legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme Forestali Regionali
- Deliberazione Giunta Regionale 12 novembre 2008 n. VIII/8396 - Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive

CONTESTI LAVORATIVI

Ambito/i di riferimento:

L'istruttore forestale può operare come libero professionista (in maniera del tutto autonoma oppure collaborando con enti di formazione, enti pubblici come ERSAF e istituti pubblici di formazione)

Collocazione/i organizzativa/e:

Generalmente opera autonomamente o con altri istruttori forestali

Modalità di esercizio del lavoro:

Modalità e tempi dell'attività sono definiti dalle diverse tipologie contrattuali previste e può essere svolto stabilmente o in forma stagionale o saltuaria.

REFERENZIAZIONI

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO

6210 - Lavoratori forestali ed assimilati

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT

6.4.4.1 - Lavoratori forestali specializzati

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO

0210 - Silvicultura e altre attività forestali

0220 - Utilizzo di aree forestali

COMPETENZE:

Competenze	Abilità	Conoscenze
Effettuare abbattimenti con tecniche di taglio speciali	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di "taglio di punta", - Applicare tecniche di "taglio a lamelle" - Applicare tecniche di "taglio nel cuore" - Utilizzare correttamente il martinetto idraulico per l'abbattimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di taglio speciali - Caratteristiche comportamentali del legname delle diverse specie - Caratteristiche tecniche del martinetto idraulico
Classificare a vista il legname per usi commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche per riconoscere la qualità e i difetti del legname - Applicare tecniche di classificazione a vista del legname per usi commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> - Criteri di classificazione tecnologica del legname - Criteri di classificazione commerciale del legname
Effettuare l'esbosco con l'impiego di gru a cavo	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche per tracciare linee di esbosco per via aerea - Applicare tecniche per allestire una linea di esbosco con gru a cavo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscere le diverse tipologie di carrelli - Conoscere le diverse tipologie di cavalletti - Conoscere le tipologie di funi per impiego forestale - Conoscere la normativa di riferimento per le linee di esbosco aeree
Effettuare la progettazione e la realizzazione di attività formativa in ambito forestale	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare metodologie di pianificazione formativa - Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni professionali in ambito forestale - Utilizzare tecniche per allestire il cantiere didattico come ambiente di apprendimento - Sviluppare attività didattiche a carattere tecnico-pratico - Applicare tecniche innovative del settore e le loro potenzialità di impiego - Applicare metodologie di verifica dell'apprendimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di gestione delle risorse umane - Tecniche di comunicazione e tecniche didattiche - Elementi di topografia e cartografia - Elementi di selvicoltura - Principi di dendrometria e tecnologia del legno - Principi di meccanica applicati alle macchine forestali e alle utilizzazioni - Normativa di sicurezza inerente le macchine e attrezzature di lavoro

PERCORSO FORMATIVO - ISTRUTTORE FORESTALE

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata"*, ed in particolare le parti terza *"standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante"* e quarta *"procedure e adempimenti relativi alle attività formative"*.

Copia della comunicazione di avvio del corso dovrà essere inoltrata alla DG Agricoltura all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi per la qualificazione del lavoro forestale sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 21 anni al momento di iscrizione al corso;
- possesso del diploma di scuola secondaria di II grado
- superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale svolto dall'Ente di formazione accreditato;
- dimostrare di essere inquadrato regolarmente come operatore del settore forestale;
- aver ottenuto un attestato di competenze di "operatore forestale responsabile" da almeno un anno.

Per gli stranieri, inoltre:

- conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell'operatore forestale;
- per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all'estero.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese UE, deve essere presentata la traduzione asseverata rilasciata da una autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio), da cui deve evincersi il livello di scolarizzazione raggiunto, mentre in caso quest'ultimo non si evinca, è necessaria la dichiarazione di valore.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI Percorsi per Istruttori Forestali

I percorsi per istruttori forestali sono finalizzati a formare personale qualificato a trasmettere le conoscenze sulle moderne tecniche di lavoro relative all'abbattimento, all'allestimento del legname e all'esbosco con particolare attenzione alla sicurezza.

Al fine di predisporre percorsi formativi flessibili, sostenibili e vicini ai progetti individuali delle persone che prestano – o intendono prestare – attività di istruttore forestale, i corsi di formazione si articolano in:

- **Corsi** della durata complessiva minima di 136 ore, di cui almeno 24 ore di teoria e 112 ore di esercitazioni pratiche.
L'articolazione didattica dovrà essere tale da garantire, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso esercitazioni pratiche in bosco, l'acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di riferimento.
Per garantire l'acquisizione delle competenze e soprattutto della necessaria abilità il numero di allievi per singolo docente nelle attività pratiche non può essere superiore a cinque.

L'attività formativa, compresi gli esami, deve concludersi in un arco temporale di un anno a partire dall'avvio del percorso.

Accertamenti finali: : gli accertamenti finali sono previsti relativamente alle seguenti competenze:

- Effettuare abbattimenti con tecniche di taglio speciali
- Classificare a vista il legname per usi commerciali
- Effettuare l'esbosco con l'impiego di gru a cavo
- Effettuare la progettazione e la realizzazione di attività formativa in ambito forestale

Prova pratica: abbattimento e allestimento di piante di grosse dimensioni in condizioni difficili con illustrazione didattica delle tecniche adottate.

Prova teorica: colloquio orale o test scritto.

Possono accedere all'esame finale gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 90% delle ore previste per il corso

La commissione d'esame è formata da un funzionario della DG Agricoltura o di ERSAF con compiti di Presidente e da un istruttore forestale del corso medesimo. La commissione è validamente costituita con la presenza di entrambi i componenti.

L'Ente di formazione dovrà inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale la richiesta del presidente di commissione alla DG Agricoltura all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura.pec.regione.lombardia.it

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenze di "Istruttore forestale" ai sensi della legge regionale n. 19/2007 sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012.

4. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Coordinatore del corso: Professionista con diploma di laurea in scienze forestali ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale;

Docenti e tutor: Esperienza certificata almeno triennale nella pratica professionale o docenza nelle materie di specifica competenza.

Le esercitazioni pratiche devono essere condotte da un Istruttore Forestale.
L'istruttore forestale deve essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività pratiche in bosco e svolgere come attività prevalente lavori di utilizzazione forestale da almeno tre anni.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Ai soggetti che hanno ottenuto l'attestato di Istruttori Forestali a seguito di corsi organizzati da Economia Forestale Svizzera (EFS), considerate le competenze acquisite, viene riconosciuta l'equipollenza del proprio titolo a quella di "Operatore forestale responsabile" e di "Istruttore forestale".

6. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative formative e coordinare i vari interventi volti alla qualificazione del lavoro in bosco, i soggetti attuatori potranno dare comunicazione delle iniziative di formazione presso le Comunità Montane, i Consorzi Forestali e le strutture territoriali di ERSAF, che provvederanno, ciascuno per la propria sfera di intervento, all'informazione ai potenziali destinatari.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Ogni sei mesi la DG Istruzione Formazione e Lavoro invia alla DG Agricoltura l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di competenza di "Operatore Forestale" e "Operatore Forestale responsabile" tramite estrazione dal Sistema Informativo regionale.